

Marcatura CE che il fabbricante deve apporre su un prodotto da lui progettato, assemblato, costruito, verificato e messo in vendita.

Marcatura CE che il fabbricante deve apporre su un prodotto da lui progettato, assemblato, costruito, verificato e messo in vendita.

Si tratta di un fabbricante vero e proprio. Allora si deve procedere allo scopo di dimostrare che il prodotto soddisfa i requisiti comunitari indispensabili (RES), generalmente elencati nell'All. I di ogni direttiva del nuovo approccio.

Questo si ottiene in modi diversi in funzione del tipo di prodotto, della direttiva attinente e della Norma armonizzata su cui ci si basa. Bisogna porre attenzione al fatto che si devono applicare anche più direttive contemporaneamente -se applicabili.

Ad esempio per una macchina utensile in generale vi sarà da applicare la Direttiva macchine, la LVD e la EMC.

Se si tratta ad esempio di una macchina per cui esiste una norma armonizzata specifica (di tipo C) si tratta di eseguire col proprio ufficio tecnico i test previsti nella norma stessa e verificare l'applicazione corretta delle misure previste. Se si tratta invece di un'apparecchiatura elettrica, si tratta di far eseguire dei test specifici in un Laboratorio accreditato o notificato, sempre secondo le specifiche norme armonizzate applicabili.

Marcatura CE che il fabbricante deve apporre su un prodotto da lui progettato, assemblato, costruito, verificato e messo in vendita.

Nel caso invece della direttiva macchine in genere è preferibile applicare la norma EN 12100 ed effettuare la valutazione dei rischi per individuare le misure di protezione da attuare, secondo norme di tipo generale (di tipo A, ad esempio) e per definire i rischi residui da segnalare nel manuale. Se previsto nelle direttive applicate, sarà necessario coinvolgere un Ente notificato, per la verifica della soddisfazione dei RES e per ottenere il certificato secondo il modulo scelto. Nel caso della direttiva macchine ciò è obbligatorio se la macchina in questione è compresa nell'elenco riportato all'All. IV.

A questo punto, verificata la soddisfazione dei cosiddetti RES delle direttive applicabili, il fabbricante -raccolta tutta la documentazione in un fascicolo tecnico- procede alla Dichiarazione di conformità e alla marcatura CE, così come previsto nelle direttive applicate.